
BASILEA 3 – III PILASTRO

Informativa al pubblico

31.12.2017

Sommario

PREMESSA	3
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI (ART. 435 CRR).....	5
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436 CRR).....	26
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492 CRR)	27
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE.....	41
TAVOLA 5 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439 CRR).....	46
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)	47
TAVOLA 7 - ATTIVITÀ NON VINCOLATE (ART. 443 CRR).....	55
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444 CRR)	56
TAVOLA 9 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445 CRR)	58
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO (ART. 447 CRR).....	59
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448 CRR)	61
TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI	63
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE	64
TAVOLA 14 - LEVA FINANZIARIA (ARTT. 451 E 499 CRR)	74
TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453 CRR).....	77
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO	80

Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La normativa si basa su tre Pilastri:

- a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
 - di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
 - di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*).

L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

- c) il Terzo Pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 - gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L'EBA (*European Bank Authority*) ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l'informativa al pubblico;
- al contenuto dell'informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;

- specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
- informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca nella sezione www.bccdeicastelliedegliiblei.it, come richiesto dalla normativa di riferimento.

Nel presente documento sono riportati stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2017 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D. Lgs. 39/2010 da parte della società KPMG S.p.A.) e nella sua predisposizione sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP/LAAP 2018) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19/05/2018 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt.452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454 "Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 575/2013).

TAVOLA 1 - Obiettivi e politiche di gestione dei rischi (art. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la compliance a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

L'attuale contesto di riferimento risulta permeato da una moltitudine di elementi di discontinuità rispetto al passato, oltre che dai continui provvedimenti emanati in Europa e in Italia, anche con riferimento alla riforma del Credito Cooperativo.

Il Governo Italiano, rispondendo ad una richiesta avanzata dall'Unione Bancaria Europea, ha infatti dato impulso negli ultimi anni ad un processo di riforma dell'intero movimento cooperativo che si è tradotto nell'emanazione della Legge n. 49/2016 nell'aprile dello stesso anno. La legge di riforma, andando a creare una figura giuridica nuova, inedita nel panorama bancario, disciplina la costituzione di un Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) nel quale una Capogruppo in forma di S.p.A. ha il compito di svolgere un'azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi principali:

- sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della BCC;
- garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell'Unione Bancaria.

Obiettivo principale di una simile ristrutturazione è stato il rafforzamento di un sistema bancario peculiare quale quello del credito cooperativo Proprio per tutelare l'animo mutualistico e l'autonomia delle singole BCC, la normativa ha previsto inoltre che le stesse banche coinvolte in questo riassetto organizzativo, pur aderendo al Gruppo, continuino ad essere titolari dei propri patrimoni e mantengano gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell'ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo, di cui manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

All'introduzione della legge di riforma è conseguita la creazione di tre diversi Gruppi Bancari Cooperativi, le cui strutture sono attualmente in via di costituzione.

La B.C.C. dei Castelli e degli Iblei ha deciso di aderire al progetto presentato dal costituendo Gruppo coordinato da Cassa Centrale Banca.

L'avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi ridefinirà gli assetti dell'attuale organizzazione del Sistema del Credito Cooperativo all'interno degli ambiti disciplinati nel patto di coesione.

Il contratto di coesione andrà a regolare: i poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo sulle BCC aderenti, che saranno proporzionati alla rischiosità delle stesse; la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle altre Banche del Gruppo; le condizioni di ammissione al Gruppo.

La Capogruppo potrà inoltre porre in atto interventi correttivi e misure sanzionatorie, comprese la rimozione e la sostituzione degli organi aziendali delle BCC, nonché la loro esclusione dal Gruppo.

A tali fini, la Capogruppo dovrà emanare disposizioni vincolanti per le BCC affiliate e verificarne il rispetto attraverso un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle singole Banche, misurata secondo predefiniti indicatori di *early warning*. Nel contempo, il contratto di coesione individuerà i doveri della Capogruppo di salvaguardia della mutualità, di tutela della stabilità e della sana e prudente gestione, di promozione della competitività delle BCC del Gruppo, nonché criteri di equilibrata distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'appartenenza al Gruppo.

Nel mese di dicembre 2017 l'Autorità di Vigilanza ha inviato una comunicazione alle banche coinvolte nella formazione dei gruppi bancari cooperativi avente ad oggetto il progetto di costituzione di tali gruppi: in tale contesto viene espressa la raccomandazione che le BCC si adeguino al più presto alle linee che ciascuna futura Capogruppo definirà nelle diverse materie.

Stanti i tempi di attuazione delle Disposizioni di Vigilanza e della costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi (GBC), il presente documento è stato sviluppato su base individuale.

Le tempistiche definite nel percorso di realizzazione della riforma e della costituzione e autorizzazione dei Gruppi Bancari Cooperativi, porteranno nel corso del 2018 l'integrazione effettiva tra le BCC affiliate e i poteri attribuiti alla Capogruppo in termini di direzione, coordinamento e controllo, e i conseguenti raccordi tra i documenti di governo e le funzioni aziendali della BCC con la Capogruppo di riferimento.

A prescindere, quindi, dalle economie di scala e di scopo che saranno realizzate dal Gruppo Bancario Cooperativo, nel seguito del documento sono sviluppate le politiche aziendali di rischio stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Le attività svolte dalla Banca finalizzate alla pubblicazione della presente informativa sono state coordinate ed indirizzate mediante il confronto con la candidata Capogruppo di riferimento.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

La Banca ha da tempo sviluppato e impiantato un *framework* metodologico funzionale ad una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di *business* adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Nel RAF adottato dalla Banca sono definite le soglie di *Risk Capacity* (massimo rischio assumibile, ovvero il livello massimo di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza), di *Risk Appetite* (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e di *Risk Tolerance* (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile).

Al fine di assicurare una più sollecita attivazione delle funzioni competenti all'approssimarsi dei livelli prestabiliti con le soglie di propensione, la Banca ha deciso di predisporre un sistema di *Early Warning* tramite la definizione, per ciascuno degli indicatori prescelti, di una "soglia di attenzione" che anticipi il possibile raggiungimento del livello di tolleranza. Il raggiungimento di tali "soglie di attenzione" può consentire agli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale) di anticipare la predisposizione delle strategie più opportune indirizzate al contenimento del livello di esposizione al rischio.

La Banca ha previsto, accanto all'analisi del singolo rischio a cui è esposta, una visione unitaria basata sui *ratio* patrimoniali (*Total Capital Ratio* e *Tier 1 Capital Ratio*) e, dunque, focalizzata sul profilo patrimoniale complessivo.

Le soglie determinate dal Consiglio di Amministrazione sono attentamente calibrate in maniera tale da risultare congruenti con l'evoluzione dell'operatività aziendale prevista dal Piano strategico, dal Piano Operativo e dal *Budget*, con cadenza annuale il Consiglio ne rivaluta la congruità, provvedendo a riconfermarle oppure ad apportare le necessarie modifiche.

In applicazione di tale modello, la Funzione *Risk Management* monitora periodicamente il livello di rischio a cui la Banca è esposta, rilevando il differenziale rispetto ai limiti di rischio prefissati; in altri termini, una volta definita la soglia che la Banca è disposta ad accettare (*Risk Appetite*), le strutture competenti valutano se l'entità del rischio a cui l'azienda è soggetta si colloca ad un livello pari o inferiore a tale limite. Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento della soglia di tolleranza, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato, può attivare le più opportune strategie di risposta. Nel proporre le metodologie di misurazione, la Direzione Generale ha tenuto conto del grado di complessità operativa della Banca e della necessità di soddisfare i requisiti minimali previsti dalla normativa con riferimento al processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale ICAAP.

Ai fini di una più efficace rappresentazione dei diversi profili di manifestazione del rischio relativamente alla complessa operatività aziendale, la Banca ha individuato una serie di aree di analisi ritenute significative; ad esse vengono ricondotti i diversi indicatori quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del sistema degli obiettivi di rischio:

- ✓ adeguatezza patrimoniale;
- ✓ redditività;
- ✓ liquidità e struttura finanziaria;
- ✓ rischi;
- ✓ peculiarità di *business*.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente gli obiettivi di rischio formalizzati nella Regolamentazione interna ed il Piano Strategico ed il *Budget*.

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli Organi aziendali, alle Funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio e dei limiti operativi, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle Funzioni *risk taking*. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio *business* aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:

- **Identificazione:** attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di *business* attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
- **Misurazione/Valutazione:** attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- **Prevenzione/Mitigazione:** concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
 - in ottica *ex ante* di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;
 - in ottica *ex post* di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di *stress*.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata nel *Risk Appetite Framework* adottato dalla Banca.

- **Monitoraggio:** attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- **Reporting e comunicazione:** attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno

Piano di risanamento

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale.

Nel 2017 la Banca ha predisposto il piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del Piano Strategico 2016-2018, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di

Amministrazione il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* - RAF) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo Statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel predetto Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (*framework* di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework*;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della "Tavola 4 - Requisiti di capitale".

Mappa dei rischi

La Banca ha definito la mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale: sono stati, pertanto, eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto. L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Mappa dei rischi", che contempla le seguenti fattispecie:

- rischio di credito;
- rischio di controparte;
- rischio di mercato;
- rischio operativo;
- rischio di concentrazione;
- rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;
- rischio di liquidità;
- rischio residuo;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo,

rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;

- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale.

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *Risk Tolerance*;
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predisporre le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *Risk Tolerance*;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'Organo con funzione di controllo, rappresentato dal **Collegio Sindacale**, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi e conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti livelli di controllo:

I livello:

- **controlli di linea**, effettuati dalle stesse strutture operative che hanno posto in essere le operazioni o incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

II livello:

- **controlli sui rischi e sulla conformità**, effettuati da specifiche funzioni di controllo con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.

III livello:

- **attività di revisione interna (Internal Auditing)**, volta ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura ed all'intensità dei rischi.

In applicazione di tale modello, la Banca ha attivato i **controlli di primo livello** demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

La **Funzione Risk Management** si inserisce, come detto, nel quadro complessivo del Sistema dei Controlli Interni nel contesto delle funzioni di controllo sui rischi e sulla conformità, in posizione indipendente dalla Funzione di revisione interna.

La Banca assicura alla Funzione i requisiti previsti dalla normativa di Vigilanza per le funzioni aziendali di controllo e disciplinati internamente dalle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni.

La Funzione *Risk Management*:

- ha accesso senza restrizioni ai dati aziendali ed a quelli esterni necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- può ricorrere, per quanto di competenza, ai servizi offerti dalla Federazione locale e, qualora necessario, può disporre di risorse economiche per avvalersi di consulenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Il Responsabile della Funzione è nominato - previa verifica dei requisiti previsti dalla Vigilanza - e revocato (motivandone le ragioni) dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. La nomina è successivamente comunicata alla Banca d'Italia. La comunicazione della nomina del Responsabile della Funzione è portata a conoscenza, oltre che del soggetto nominato, di tutto il personale della Banca, con apposita comunicazione. L'eventuale revoca del mandato o la rinuncia dell'incaricato deve essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia, circostanziandone le motivazioni.

Il Responsabile della Funzione possiede i requisiti che la normativa di Vigilanza richiede per i Responsabili delle funzioni aziendali di controllo, disciplinati internamente nelle Politiche in materia di Sistema dei Controlli Interni. In particolare:

- esso possiede requisiti di professionalità adeguati e consoni al ruolo ricoperto;
- è collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione;
- non ha responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo, né è gerarchicamente subordinato ai

responsabili di tali aree;

- fermo il raccordo con la Direzione Generale, ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Tale accesso si palesa attraverso l'invio di tutti i flussi informativi prodotti e la partecipazione alle adunanze di tali Organi nelle circostanze in cui l'argomento trattato sia di specifica competenza ovvero si manifesti un parere discordante con la Direzione Generale su tematiche critiche per il perseguimento degli obiettivi definiti e la stabilità della Banca.

Il personale della Funzione non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Esso inoltre è vincolato alla massima riservatezza circa i dati, le notizie e la documentazione di cui venga in possesso nello svolgimento della propria attività; tali informazioni devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle responsabilità assegnate e non possono essere divulgate senza autorizzazione, a meno che lo impongano motivazioni di ordine legale o deontologico.

La Funzione *Risk Management* ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- lo svolgimento del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- la formulazione di parere preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La **Funzione di Conformità** alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La **Funzione Antiriciclaggio** verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

La **Funzione di Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

Il ricorso all'**esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo**, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso Statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo e della parte prevalente del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di *back office* e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare parzialmente la Funzione di Conformità presso la Federazione siciliana dopo aver valutato l'adeguatezza della/e struttura/e all'uopo costituita/e presso la stessa.

Qualora esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le **funzioni operative importanti (FOI)** e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

La **Funzione ICT** (*Information and Communication Technology*) esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La **Funzione di Sicurezza Informatica** è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di *Business* le seguenti principali responsabilità di:

- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevata nel processo di gestione dei rischi;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi e supportare la Funzione *Risk Management* nell'esecuzione degli stress test.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti - giuridici, economici e organizzativi - previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;
- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uopo prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separazione tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente al Servizio Crediti. L'Ufficio Controllo Andamento Crediti è delegato al monitoraggio sistematico delle posizioni ed alla rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un *iter* deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, da procedure informatiche (in primo luogo la Pratica Elettronica di Fido) che consentono la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Dal lato delle revisioni periodiche degli affidamenti, sono stati previsti più livelli di semplificazione nelle procedure di revisione (semplificata, sintetica, urgente, automatica – per diverse categorie di clienti, che prevedono formalità ridotte all'essenziale) oltre alla revisione di tipo ordinario, che si basa sul normale iter di istruttoria.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca ha adottato riferimenti per il corretto censimento dei soggetti collegati ex-ante – vale a dire prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti – oltre che ex- post – vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti. Tali riferimenti sono stati integrati, attraverso l'adozione di specifiche politiche, con assetti organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, ad assicurare l'accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l'andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate. La banca ha altresì definito livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative. In tal senso durante il 2016 la Banca ha modificato il limite di importo delle operazioni di "importo esiguo", ossia esentate dall'applicazione delle procedure previste dalla normativa, abbassando la soglia da euro 250.000 a euro 100.000.

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo relativo allo svolgimento dell'attività creditizia, le strutture coinvolte, nel processo di assunzione, gestione, controllo del rischio di credito, sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- la Presidenza del Consiglio di Amministrazione (limitatamente all'esercizio dei poteri delegati in materia di concessione affidamenti, su proposta della Direzione Generale);
- la Direzione Generale;
- le Filiali;
- il Servizio Crediti;
- il Servizio Controlli Interni;
- altre funzioni/altri organi specificamente individuati da normative particolari (es. il Collegio Sindacale e l'Amministratore Indipendente nelle operazioni verso "soggetti collegati").

La Funzione *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti, la tracciabilità del processo di recupero.

La Funzione *Risk Management* sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Nell'ambito del processo del credito sono previste le seguenti attività di reportistica interna:

- nella fase di revisione, l'Ufficio Controllo Andamentale Crediti produce una reportistica sullo stato e l'esito dell'attività di revisione, che viene sottoposta con cadenza semestrale alla Direzione affinché questi ne possa dare opportuna evidenza al Consiglio di Amministrazione;
- nella fase di monitoraggio, l'Ufficio Controllo Andamentale Crediti produce trimestralmente una relazione sull'attività di monitoraggio delle posizioni anomale. Tale relazione contiene tra l'altro una dettagliata informativa sull'evoluzione delle posizioni in "osservazione" e "inadempienze probabili", nonché l'esito delle attività di verifica degli interventi avviati sulle posizioni. Sulla base di tali informazioni il Direttore Generale relazione il Consiglio di Amministrazione in merito all'attività di monitoraggio e gestione delle posizioni problematiche;
- le attività volte alla verifica della coerenza tra i rischi ed i limiti stabiliti nelle politiche del credito sono oggetto di apposita reportistica con cadenza trimestrale nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui siano identificate anomalie di particolare gravità, la funzione di gestione dei rischi effettua tempestivamente una specifica segnalazione al Direttore Generale per le opportune valutazioni.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con

effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di Vigilanza.

La Funzione *Risk Management* elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata agli Organi Aziendali.

RISCHIO DI MERCATO

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che - considerata la propria operatività specifica - la Banca non risulta esposta al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

Relativamente al **rischio di cambio** sull'intero bilancio, l'assorbimento patrimoniale è quantificato nella misura dell'8% della "posizione netta aperta in cambi". Le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" (comprese le posizioni nette in oro) è contenuta entro il 2% dei Fondi Propri sono escluse dalla disciplina inerente il rischio di cambio sull'intero bilancio¹. Le Istruzioni di Vigilanza dispongono che, nell'esercizio dell'attività in cambi, le Banche di Credito Cooperativo devono contenere la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei Fondi Propri. Il combinato delle due norme comporta che la Banca, in virtù della propria specifica forma giuridica, sia esonerata dal calcolare il requisito patrimoniale (e dunque il capitale interno) a fronte del rischio di cambio.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le politiche inerenti il rischio di mercato definite dal **Consiglio di Amministrazione**, si basano sui seguenti principali elementi:

- definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza);
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi (oppure ammessi in posizione ma con specifici limiti riferiti all'esposizione) e natura;

¹ Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Parte Tre, Titolo IV, Capo 3, art. 351.

- definizione dell'importo minimo degli strumenti finanziari a ponderazione zero da detenere in termini % sulle attività di rischio risultanti dall'ultima segnalazione di Vigilanza.

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi. In particolare, con riferimento a questi ultimi due fattori di rischio, si precisa che è ricondotto tra i rischi operativi anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Nell'alveo dei rischi operativi rientra inoltre il profilo di rischio associato al rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

La Banca ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevanti, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

La Banca si avvale, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del *network* un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente FOI (individuato nel Servizio Organizzazione), in ottemperanza e adesione ai riferimenti ed alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. Per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina vigente, la Funzione Legale definisce specifici accordi di esternalizzazione. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è contemplato contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al fornitore di

garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

La Banca mantiene internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestatosi dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate.

Con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo sono stati rivisti i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il XV aggiornamento della Circolare 263/06 (e successivamente confluita nella Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4), rilevano le iniziative collegate alle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti normativi in tema di sistemi informativi.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione, con delibera n. 249 del 9/11/2017 di, un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiare la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:

- poteri delegati in termini di gestione del rischio di concentrazione (concentrazione su singoli settori, aree geografiche, tipologie di clientela, controparti, ecc.);
- linee guida sui massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione, quali, ad esempio, una singola controparte (grande rischio), un settore o una branca produttiva, un'area geografica o distretto economico, una forma tecnica di mitigazione del rischio;
- ammontare complessivo dell'esposizione ai "grandi rischi".

L'esposizione al rischio di concentrazione è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza le seguenti metriche di calcolo:

- con riferimento alla declinazione *single-name* del rischio (ovvero concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse), l'algoritmo regolamentare del *Granularity Adjustment* (GA) proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia;
- con riferimento al profilo geo-settoriale del rischio, la metodologia di stima degli effetti sul capital interno elaborata dall'ABI.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un *set* di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio verso singole branche di attività economica.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "*early warning*" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;

- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nei Servizi Amministrativi, la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata e monitorata anche in termini di assorbimento patrimoniale. A tal fine, la Banca utilizza l'algoritmo semplificato proposto nell'Allegato C al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Per maggiori dettagli si rimanda alla successiva "**Tavola 11 - Esposizione al rischio di tasso di interesse**".

La funzione *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa agli esiti delle attività di monitoraggio del rischio in esame destinata agli Organi aziendali.

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nullo.

Le analisi condotte dalla Banca, in analogia a quanto effettuato con riferimento al rischio Paese, hanno portato a ritenere il rischio in esame come non rilevante.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

La Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati);
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

Alla luce del rinnovato quadro regolamentare e delle soluzioni organizzative adottate dalla Banca per il recepimento delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il CdA della Banca ha definito le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - approvando il "Regolamento del processo di gestione

del rischio di liquidità” della Banca stessa. In particolare, gli obiettivi perseguiti con l’aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono stati:

- l’integrazione all’interno del quadro normativo interno definito a seguito dell’implementazione della regolamentazione RAF;
- il recepimento degli aspetti innovativi derivanti dall’emanazione della normativa in materia di rischio di liquidità;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;
- la rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all’attivazione delle procedure di emergenza (CFRP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall’Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La liquidità della Banca è gestita dall’Ufficio Contabilità conformemente ai citati indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenzario di liquidità a 5 giorni alimentato in automatico da un apposito applicativo del sistema informativo gestionale.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea ed attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. In particolare, il controllo di II livello del rischio di liquidità è di competenza della Funzione *Risk Management* ed è finalizzato a garantire la disponibilità di un ammontare di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine, la diversificazione delle fonti di finanziamento ed, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- 1) il primo livello prevede il presidio giornaliero della posizione di tesoreria;
- 2) il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La Banca misura e monitora la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell’indicatore regolamentare di LCR inframensile: esso rappresenta, di tempo in tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell’indicatore prudenziale.

Per quanto concerne il presidio mensile, la Banca misura e monitora la propria esposizione al rischio di liquidità operativa a 30 giorni attraverso l’indicatore regolamentare denominato *Liquidity Coverage Requirement* (LCR). Esso rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di *stress* acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a disposizione della Banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito.

In base al Regolamento Delegato UE n. 61/2015 (in breve “RD-LCR”) in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement* - LCR), al 31/12/2017 termina il percorso di adeguamento progressivo (“*phase in*”) dell’indicatore di breve termine. A tale data, la soglia minima richiesta risulta pari all’80% mentre, invece, a partire dal 1/01/2018 il requisito minimo obbligatorio dell’indicatore di LCR è pari al 100%.

L’indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all’Organo di Vigilanza.

Inoltre, nell’ambito della misurazione dell’esposizione al rischio di liquidità operativa con riferimento agli equilibri finanziari oltre i 30 giorni (contemplati dall’LCR) ma entro i 12 mesi, la Banca misura e monitora la propria posizione attraverso la costruzione degli sbilanci (*gap*) periodali e cumulati della *Maturity Ladder*. Con il proposito di rappresentare un quadro di operatività della Banca ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità i flussi di cassa di alcune poste attive e passive sono ponderati sulla base di coefficienti, rispettivamente, di *haircut* e tiraggio.

Per la misurazione ed il monitoraggio della posizione di liquidità la Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale Banca.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività.

I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l’avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del *Contingency Funding Plan*.

La gestione della liquidità strutturale è volta ad assicurare l’equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull’orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L’equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettive, a breve termine. La funzione finanza/tesoreria, sulla base delle strategie e della *policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l’attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell’attivo e del passivo.

Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza il report ALM elaborato da Cassa Centrale Banca che consente di monitorare durate medie e masse di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili, al fine di poter valutare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

La Funzione *Risk Management* predisponde mensilmente la reportistica al fine di dare informativa al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca, delle prove di *stress* effettuate e delle proprie valutazioni in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per migliorare la situazione di liquidità della Banca.

La Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli

stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con Cassa Centrale Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca si mantiene su livelli elevati. Al 31 dicembre 2017 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi € 170 milioni, di cui € 105 milioni non impegnati, in riduzioni rispetto ai € 208 milioni, di cui € 85 milioni non impegnati di fine 2016.

Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerate le previsioni di rimborso delle operazioni eseguite con l'Istituto di Categoria, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2017 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile sufficiente a bilanciare le attività a medio/lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio/lungo termine, rappresentate principalmente dai mutui e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato dalla provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio/lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche contrattuali e dei depositanti, elevati tassi di stabilità. Al fine di contenere l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano assai contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio titoli bancari, OICR, azioni), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali).

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – *Credit Risk Mitigation*) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali. Per ulteriori dettagli in merito alle tecniche di CRM utilizzate, si rimanda alla successiva "Tavola 15 - Tecniche di mitigazione del rischio di credito".

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca non ha effettuato (né ha intenzione di effettuare in futuro) operazioni di cartolarizzazioni; di conseguenza il rischio è ritenuto non rilevante.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 – non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell'erogazione dei crediti alla clientela, dell'investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, degli investimenti in immobili, dell'operatività in derivati, ecc.), viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Per i dettagli sulle politiche di gestione del rischio ed i presidi organizzativi in materia si rimanda alla “**Tavola 14 – Leva finanziaria**”.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;
- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con gli *stakeholders*;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di compliance atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

In particolare, la Funzione *Risk Management* ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni;
- le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati volte a individuare le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse nonché a definire le procedure organizzative rispetto al censimento dei soggetti collegati e al monitoraggio delle relative esposizioni.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITÀ

Per rischio di non conformità (di *Compliance*) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme di legge, di regolamenti, ovvero di norme di autoregolamentazione o di codici di condotta.

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza l'istituzione della funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni).

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il riciclaggio è il fenomeno con il quale denaro proveniente da attività criminose viene introdotto nell'economia legale, al fine di dissimularne o occultarne l'origine illecita. Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale³ e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto a istituire una specifica funzione di controllo di secondo livello che svolge le seguenti attività: identificazione delle norme applicabili e valutazione d'impatto su processi e procedure; verifica di idoneità del sistema dei controlli e dell'affidabilità del sistema informativo; trasmissione dei dati aggregati alla UIF; controlli operativi periodici, segnalazione di operazioni sospette; flussi informativi agli Organi Aziendali; verifica rafforzata. La Banca ha inoltre nominato il relativo responsabile.

L'attività di controllo viene svolta dalla funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici *report* periodici e consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

³ Tale rischio è dunque distinto dall'alveo dei rischi di non conformità.

TAVOLA 1_BIS - Sistemi di *governance* (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-44 e 47 dello Statuto sociale, consultabile al link <http://www.bccdeicastelliedegliiblei.it/banca/statuto-e-regolamenti>.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione siciliana delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello Statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché - ove istituito e in funzione della delega conferita inerente alla gestione - al Comitato esecutivo quale Organo con funzione di gestione, che svolgono i loro compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non è tenuta a redigere il "Progetto di Governo Societario" in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno del Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca.

Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2017 è risultato pari a € 287.420 mila;
- per gli anni dal 2018 al 2019, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di euro;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della banca si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 8 a un massimo di 13 membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 22/05/2016 ha nominato per il triennio 2016-2018 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018) un Consiglio di Amministrazione composto da 9 amministratori.

Altresì, in data 22/05/2016 l'Assemblea dei Soci ha nominato per il triennio 2016-2018 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente	Componente del CE
(*) D'ALEO CARMELA RITA	Femminile	01/01/1967	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No

(**) MARZIANO PIETRO	Maschile	25/01/1946	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
CUTRERA ANGELO	Maschile	30/04/1955	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
CADETTO PAOLO	Maschile	11/02/1964	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
LAZZARA FABIOLA MARIA	Femminile	25/05/1974	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
BUTTIGLIERI STEFANO	Maschile	29/11/1982	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
SICILIANO VINCENZO	Maschile	24/04/1962	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
GOTADORO CARMELA	Femminile	14/01/1962	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No
TEDESCHI RIZZONE MICHELE	Maschile	18/11/1971	3	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018	No

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino al
(*) PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	GIULIANA GIUSEPPE	Maschile	09/06/1971	22/05/2016	Assemblea approvazione Bilancio 2018
SINDACO EFFETTIVO	CALACIURA CONO	Maschile	19/12/1967	22/05/2015	Assemblea approvazione Bilancio 2018
SINDACO EFFETTIVO	FASINO ANTONELLA	Femminile	10/06/1972	22/05/2015	Assemblea approvazione Bilancio 2018
SINDACO SUPPLENTE	SAMMATRICE SALVATORE	Maschile	11/12/1967	22/05/2015	Assemblea approvazione Bilancio 2018
SINDACO SUPPLENTE	MARTORANA ROCCO ELIO	Maschile	08/04/1960	22/05/2015	Assemblea approvazione Bilancio 2018

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica	Società/Ente	Tipologia
CALACIURA CONO	Sindaco effettivo	Comune di San Michele di Ganzaria (CT)	Revisore unico
SAMMATRICE SALVATORE	Sindaco supplente	Consorzio Valle dell'Ippari di Vittoria	Presidente del Collegio dei revisori dei conti
		Comune di Chiamonte Gulfi	Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento assembleare ed elettorale adottato dalla Banca.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;

- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

Per ulteriori informazioni sulla *Corporate Governance* della Banca ed una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa, al seguente *link* <http://www.bccdeicastelliedegliiblei.it/banca/statuto-e-regolamenti/>.

TAVOLA 2 - Ambito di applicazione (art. 436 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della Banca cui si applicano gli obblighi di informativa

Quanto riportato nel presente documento di "Informativa al Pubblico" è riferito alla Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei.

TAVOLA 3 - Fondi Propri (art. 437 – art. 492 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali: l'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale e di utili. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, la Banca destina infatti a riserva legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi Propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi Propri introdotta con l'emanazione del Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e della Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'EBA, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

Il valore dei Fondi Propri è determinato come somma algebrica di una serie di componenti positive e negative, la cui computabilità viene ammessa in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuna di esse. Gli elementi positivi devono essere nella piena disponibilità della Banca, in modo da essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali.

L'aggregato di Fondi Propri della Banca è costituito dal Capitale di Classe 1 (*Tier 1 – T1*), composto dal *Common Equity Tier 1* (CET1) e dagli strumenti aggiuntivi di Classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*) e dal Capitale di Classe 2 (*Tier 2 – T2*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del Capitale primario di Classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente ai filtri prudenziali si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche e classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita", emessi dalle Amministrazioni centrali di Stati membri dell'Unione Europea.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia, si era avvalsa della citata facoltà.

Per espressa previsione normativa del CRR e discrezionalità esercitata dalla Banca d'Italia⁵ tale deroga è stata tuttavia riconosciuta applicabile in via transitoria sino all'adozione, da parte della Commissione Europea, di un regolamento che approvi il principio contabile internazionale IFRS 9, in sostituzione dello IAS 39. Considerato che il regolamento in questione (Regolamento UE 2016/2067) è stato pubblicato in GUCE ma che la data di entrata in vigore dello stesso (19.12.2016) differisce dalla data di effettiva applicazione del nuovo principio contabile (1.01.2018), è emerso un dubbio interpretativo relativo al momento dal quale far decorrere gli effetti della rimozione del filtro di sterilizzazione: la Banca d'Italia si è pertanto rivolta alle Autorità Europee competenti per avere chiarimenti in merito.

In attesa del pronunciamento sulla questione da parte della Vigilanza Europea, la Banca d'Italia ha concesso temporaneamente alle banche "meno significative" di continuare a "sterilizzare" l'impatto a Fondi Propri del saldo della riserva da valutazione AFS dei titoli governativi⁶.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi Propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale (*"phase-in"*) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di *"grandfathering"* che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (*impairment*). Tale principio, superando il concetto di *"Incurred Loss"* del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – *Expected Credit Loss*), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea.

Considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca – recependo anche le indicazioni ricevute dalla futura Capogruppo al fine di garantire omogeneità di trattamento dei dati consolidati all'interno

⁵ Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Parte 10, Titolo I, art. 467 comma 2 e Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II, paragrafo 2.

⁶ Cfr. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia del 23 gennaio 2017 avente ad oggetto "Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio "Attività finanziarie disponibili per la vendita".

del costituendo Gruppo – ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria recentemente introdotta dal nuovo art. 473 *bis*⁷ del CRR.

Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* utilizzando uno specifico filtro prudenziale. In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di *impairment* (ivi incluse quelle inerenti alle esposizioni deteriorate), la Banca procede nel corso del periodo transitorio a re-includere nel CET1 tale impatto, al netto dell'effetto imposte, nella misura di seguito indicata:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'importo che viene re-incluso a fini prudenziali nel CET 1 riguarda:

- ✓ l'impatto incrementale conseguente all'applicazione del nuovo modello di *impairment* sulla valutazione delle attività finanziarie, indifferentemente se in *bonis* o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio contabile; e
- ✓ l'eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in *bonis*, rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all'impatto misurato alla data della transizione all'IFRS 9.

Si precisa inoltre che – per espressa previsione normativa⁸ – la transizione al nuovo principio contabile ha implicato automaticamente il venir meno della facoltà (esercitata dalla Banca fino al 31/12/2017) di escludere temporaneamente dal CET1 le riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti e classificati nel portafoglio delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita", emessi dalle Amministrazioni centrali di Stati membri dell'Unione Europea (cd. "sterilizzazione").

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il Capitale primario di Classe 1, il Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed il Capitale di Classe 2.

Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal "regime transitorio", riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla Banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della Banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative ed all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla Banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla Banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale ed, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento UE n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della Banca;

⁷ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

⁸ Cfr. Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, art. 467.

- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁹ - in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della Banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della Banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del Capitale primario di Classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della Banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di Capitale primario di Classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del Capitale primario di Classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a) - n).

Lo Statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di Classe 2 (Tier 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2017 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento UE n. 1423/2013.

Per ciò che attiene, invece, agli effetti connessi all'applicazione del regime transitorio sugli aggregati dei Fondi Propri della Banca, gli effetti del regime transitorio sul CET 1 (Tier 1) della Banca ammontano complessivamente ad euro 3.261. Fondi Propri

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all'art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi Propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle *Guidelines on common SREP* emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e degli accertamenti ispettivi condotti sulla Banca dal 31/01/2017 al 31/03/2017, e notificato alla Banca con specifico provvedimento n. 0834036/17 del 29/06/2017 (Provvedimento SREP 2016), alla data del 31 dicembre 2017 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a "building block" delle seguenti componenti:

- a) **requisiti di capitale vincolanti** cd. "*Total SREP Capital Requirement ratio* (TSCR), ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;

⁹ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- b) **requisito di riserva di conservazione del capitale**¹⁰ (*Capital Conservation Buffer – CCB*), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 ed ammonta per l'intero anno 2017 all'1,25% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. *Overall Capital Requirement ratio (OCR)*;
- c) **ulteriori richieste di capitale sotto forma di capital guidance** che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

		31/12/2017		
		CET 1 ratio	Tier 1 ratio	Total Capital ratio
Coefficienti banca		46,92%	46,92%	46,92%
Requisito minimo regolamentare (MCR)	Requisito	4,50%	6,00%	8,00%
	Avanzo/Disavanzo vs MCR	42,42% 35.452.765	40,92% 34.199.200	38,92% 32.527.779
Total SREP Capital Requirement (TSCR = MCR + SREP)	Requisito banca <i>di cui add-on SREP</i>	5,30% 0,80%	7,10% 1,10%	9,50% 1,50%
	Avanzo/Disavanzo vs TSCR	41,62% 34.784.197	39,82% 33.279.918	37,42% 31.274.214
Overall Capital Requirement (OCR = TSCR + CCB)	Requisito banca <i>di cui CCB</i>	6,55% 1,25%	8,35% 1,25%	10,75% 1,25%
	Avanzo/Disavanzo vs OCR	40,37% 33.739.559	38,57% 32.235.280	36,17% 30.229.576
Overall Capital Requirement + Capital Guidance	Requisito banca <i>di cui add-on CG</i>	9,95% 3,40%	12,85% 4,50%	16,75% 6,00%
	Avanzo/Disavanzo vs OCR + CG	36,97% 30.898.144	34,07% 28.474.584	30,17% 25.215.314

Come dimostrato nelle evidenze quantitative i limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al 46,92% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 35.452.766;
- il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al 46,92% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 34.199.200;
- il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al 46,92% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 32.527.779.

Si precisa che, alla data di stesura del documento di informativa al pubblico, non è stata ancora trasmessa dall'Autorità di Vigilanza la comunicazione in merito all'avvio del procedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi da rispettare nell'esercizio 2018 alla luce del periodico processo di revisione prudenziale (SREP).

¹⁰ La Banca d'Italia ha previsto un riallineamento del *Capital Conservation Buffer* alla disciplina transitoria prevedendo una progressiva imposizione del requisito come di seguito sintetizzato:
 - 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
 - 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
 - 2,5% (valore a regime) dal 1° gennaio 2019.

INFORMATIVA QUANTITATIVA
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI

Composizione dei Fondi PropriFondi Propri	31 dicembre 2017
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	50.832
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	-161
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	50.671
D. Elementi da dedurre dal CET1	8.196
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	-3.261
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E)	39.213
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	1.304
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-620
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	-684
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	594
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	
N. Elementi da dedurre dal T2	
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	-594
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	-
Q. Totale Fondi PropriFondi Propri (F + L + P)	39.213

TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO ANALITICO

Voci dell'attivo	Valore di bilancio	Importi ricondotti nei Fondi Propri della banca		
		Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
10. Cassa e disponibilità liquide	1.049			
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione				
30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>				
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	181.781	(7.053)		
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza				
60. Crediti verso banche	25.918			
70. Crediti verso clientela	69.726			
80. Derivati di copertura				
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)				
100. Partecipazioni				
110. Attività materiali	3.649			
120. Attività immateriali				
130. Attività fiscali	3.309			
a) correnti	526			
b) anticipate	2.783			

140.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione				
150.	Altre attività	1.988			
Totale dell'attivo		287.420	(7.053)	0	0

TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO ANALITICO

Voci del passivo		Valore di bilancio	Importi ricondotti nei Fondi Propri della banca		
			Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
10.	Debiti verso banche	52.939			
20.	Debiti verso clientela	116.750			
30.	Titoli in circolazione	58.913			
40.	Passività finanziarie di negoziazione				
50.	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>				
60.	Derivati di copertura				
70.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)				
80.	Passività fiscali	2.822			
	a) correnti				
	b) differite	2.822			
90.	Passività associate ad attività in via di dismissione				
100.	Altre passività	1.353			
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.127			
120.	Fondi per rischi e oneri	2.267			
	a) quiescenza e obblighi simili				
	b) altri fondi	2.267			
130.	Riserve da valutazione	5.180	5.180		
	di cui: saldo riserva piani a benefici definiti	(218)			
	di cui: saldo riserva titoli di debito del portafoglio AFS	5.398	(3.261)		
140.	Azioni rimborsabili				
150.	Strumenti di capitale				
160.	Riserve	42.152	42.152		
	di cui: di utili	42.152			
165.	Acconti su dividendi (-)				
170.	Sovrapprezzi di emissione	159	159		
	di cui: su azioni ordinarie	159			
180.	Capitale	35	35		
190.	Azioni proprie (-)				
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	3.723	3.311		
	di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca	3.311			
Totale del passivo e del patrimonio netto		287.420	47.577	0	0

Elementi non individuabili nello stato patrimoniale	Valore di bilancio	Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2
---	--------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------

	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1		(1.310)	-	-
A	Rettifiche di valore supplementari	(6)	(6)		
B	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese				
C	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)				
D	Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)				
E	Operazioni con regolamento non contestuale				
F	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente	(1.304)	(1.304)		
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI ALL'AT 1			-	-
G	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)				
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL T2			-	-
H	Rettifiche di valore su crediti				

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	
		Colonna 1	
		Azioni ordinarie	
1	Emittente	BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI	
2	Identificativo unico		
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile	
	Trattamento regolamentare		
4	Disposizioni transitorie del CRR	N/A	
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Non Ammissibile	
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento	Singolo ente	
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB	
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	35	
9	Importo nominale dello strumento	0,02582	
9a	Prezzo di emissione		
9b	Prezzo di rimborso		
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto	
11	Data di emissione originaria	01/01/1929	
12	Irredimibile o a scadenza	Irredimibile	
13	Data di scadenza originaria	Privo di scadenza	
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No	
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso		
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso		
	Cedole / dividendi		
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili	
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato		
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No	
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale	
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale	
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No	

22	Non cumulativo o cumulativo	N/A
23	Convertibile o non convertibile	Non convertibile
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione	
25	Se convertibile, in tutto o in parte	N/A
26	Se convertibile, tasso di conversione	
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	N/A N/A
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	N/A
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)	No
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)	
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale	N/A
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea	N/A
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (<i>senior</i>))	
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME TRANSITORIO

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	195	
1a	di cui: azioni ordinarie	35	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	159	
1c	di cui: azioni privilegiate		
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate		
2	Utili non distribuiti	42.152	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	5.180	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1		
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di <i>grandfathering</i> fino al 1 gennaio 2018		
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)		
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	3.311	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	50.838	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-161	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	0	

10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	0	0
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	0	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	0	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-6	
17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i Fondi Propri dell'ente (importo negativo)	0	
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-5.514	0
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)	0	0
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	0	0
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti	0	0
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee	0	0
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	-4.639	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	-4.639	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito	-4.450	
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di	-190	

	O.I.C.R.		
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato	0	
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari	0	
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto	0	
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio	0	
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri	0	
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione	0	
26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	0	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-1.304	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-11.625	0
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	39.213	
	Capitale aggiuntivo di classe 1(AT1): strumenti		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile		
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1		
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi		
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	0	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari		
		0	
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i Fondi Propri dell'ente (importo negativo)	0	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	-20	0
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di	0	

	classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)		
41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	-689	
41a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
41a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	-689	
41a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso	0	
41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
41c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito	0	
41c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	0	
41c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	-594	
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-615	0
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	39.213	
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti	0	
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2		
47a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018		
48	Strumenti di Fondi Propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi		
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva		
50	Rettifiche di valore su crediti		
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	0	
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari	0	
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	0	
53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare	0	

	artificialmente i Fondi Propri dell'ente (importo negativo)		
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
54a	di cui:nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente , quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori , soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-594	
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	-689	
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	-689	
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	95	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito	0	
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.	95	
56c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"	0	
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"	0	
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2	-594	
58	Capitale di classe 2 (T2)	0	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	39.213	
59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	5	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui)	0	

	(voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente , ecc.)		
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario , ecc.)	5	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	5	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente , investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente , investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)	0	
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	83.571	
	Coefficienti e riserve di capitale	0	
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	0	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	0	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	0	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	0	
65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	0	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0	
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions(G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemical/y Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	0	
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	0	
	Coefficienti e riserve di capitale	0	
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente , quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)	4.603	
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del	0	

	settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)	0	
	Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2	0	
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)	0	
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato	0	
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)	0	
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni	0	
	Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)	0	
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	0	
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	

TAVOLA 4 - Requisiti di capitale

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi Propri/Fondi Propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi Propri/Fondi Propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*), integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di *input* del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili e valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un *buffer* di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di conflitto di interesse.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa (o dalle associazioni nazionali di Categoria) per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione *single-name*;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;

- l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse in termini di variazione del valore economico. Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già cennato approccio "*building block*" semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi Propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 Capital Ratio*);
- b) coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*);
- c) coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*).

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) e degli accertamenti ispettivi condotti sulla Banca dal 31/01/2017 al 31/03/2017, ed assegnati con i provvedimenti n. 0834036/17 del 29/06/2017 e n. 0237987/18 del 23/02/2018 (Phase-in della riserva di conservazione del capitale) il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (*capital buffer*) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAF e del piano industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (*CET 1 Capital Ratio*, *Tier 1 Capital Ratio*, *Total Capital Ratio*) la soglia di *Risk Capacity* coincide con il coefficiente *post* SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

- a) gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
- b) gli impatti complessivi delle ipotesi di *stress* in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali.

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di *Risk Capacity*, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei *ratios* patrimoniali rispetto alle soglie di *Risk Tolerance* e di *Risk Appetite* definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Come già anticipato nella Tavola precedente relativa ai Fondi Propri, lo scorso 29/06/2018, la Banca ha ricevuto dalla Banca d'Italia la comunicazione di conclusione del procedimento sul capitale e il 23/02/2018 ha fornito indicazione in merito alla disciplina transitoria applicabile alla riserva di conservazione del capitale, nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato

alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio:

- i *Total SREP Capital Requirement*¹¹ (TSCR) *ratio* ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 5,3% in termini di *Common Equity Capital ratio*, 7,1% in termini di *Common Equity Tier 1 Capital ratio* e 9,5% in termini di *Total Capital ratio*);
- gli *Overall Capital Requirement (OCR) ratio* ovvero la somma delle misure vincolanti (*Total SREP Capital Requirement - TSCR ratio*) e della riserva di conservazione di capitale (per il 2018: 1,875%) sono pari a 7,225%, 9,025% e 11,425%;
- ulteriori requisiti sono imposti per preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di "deterioramento del contesto economico e finanziario" cd. requisiti di *Capital Guidance*; le soglie-obiettivo complessive inclusive di OCR e *Capital Guidance* risultano rispettivamente pari a 10,0%, 12,9% e 16,8% per i 3 aggregati patrimoniali.

Si precisa che l'eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (TSCR *ratio*) comporta l'obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l'attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei *ratio* patrimoniali al di sotto dell'OCR *ratio*, ma al di sopra della misura vincolante (TSCR *ratio*), occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale (comunicazione alla Vigilanza e stesura di un piano di patrimonializzazione che assicuri, entro tempi congrui, la capacità di copertura di tale *buffer* patrimoniale).

Il mancato rispetto poi della *Capital Guidance* non comporta l'applicazione delle misure obbligatorie di conservazione del capitale ma l'obbligo della Banca di informare, senza indugio, la Banca d'Italia in merito alle motivazioni del mancato rispetto e di predisporre un piano di riallineamento patrimoniale per consentire il ritorno al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

La Banca è tenuta al rispetto delle soglie precedentemente illustrate con decorrenza dal 30/06/2017. Tali soglie risultano rispettate con riferimento alla situazione consuntiva al 31/12/2017 illustrata nella presente informativa.

Alla data di stesura del presente documento non è stata ancora trasmessa dall'Autorità di Vigilanza la comunicazione in merito all'avvio del procedimento relativo ai requisiti patrimoniali aggiuntivi da rispettare nell'esercizio 2018 alla luce del periodico processo di revisione prudenziale (SREP 2017). Per tale ragione, ai fini dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono considerati, sia in ottica attuale che in ottica prospettica, i medesimi livelli dei requisiti aggiuntivi di capitale in vigore al 31.12.2017 adeguando, in via prudenziale, la riserva di conservazione del capitale nel rispetto di quanto previsto dal regime transitorio vigente.

Infatti, per quanto attiene al *Capital Conservation Buffer* come già richiamato, ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2018 la Banca è tenuta a detenere un requisito dell'1,875% (con un incremento di 0,625% rispetto al coefficiente 2017). La misura di *Capital Guidance*¹² è stata di conseguenza ridotta a partire dal 1° gennaio 2018 di un ammontare pari allo 0,625% (corrispondente all'incremento, già citato, del *Capital Conservation Buffer*) e dovrà essere coperta esclusivamente con CET1.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione *Risk Management*, con il supporto dell'Ufficio Contabilità. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione di controllo di gestione. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione *Risk Management*. L'Ufficio Contabilità, in stretto raccordo con la Funzione *Risk Management* e la Funzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Fondi Propri

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione *Risk Management* fornisce periodicamente, alle Unità di business, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione feed-back informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi societari, alla Direzione Generale, al Comitato Direzione/Rischi, alle altre funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate.

Qualora venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2017 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2018, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

Nell'ambito degli aspetti rilevanti che incidono sull'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, si precisa che - alla luce dell'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 a partire dall'1.1.2018 e del citato regime transitorio di cui la Banca si è avvalsa - per l'anno 2018 il capitale interno a fronte dei rischi misurabili e la dotazione patrimoniale vengono determinati nell'ambito del processo ICAAP in applicazione delle nuove regole contabili e del regime transitorio.

Considerato che le disposizioni transitorie¹³ previste dal Regolamento (UE) 2017/2395, determinano un sostanziale

¹¹ I TSCR *ratio* rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero *Common Equity Ratio* 4,5%, *Common Equity Tier 1 Ratio* 6% e *Total Capital Ratio* 8%) e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP (rispettivamente pari a 0,80%, 1,10% e 1,25%).

¹² In applicazione delle indicazioni fornite dalla Vigilanza in una comunicazione del 23 febbraio 2018 avente ad oggetto "Regime transitorio IFRS 9 e requisiti di capitale".

¹³ In particolare, il predetto regime transitorio prevede di differire l'impatto patrimoniale derivante dall'applicazione dell'IFRS 9 applicando le seguenti percentuali di sterilizzazione del medesimo ai fini del CET1:

- 95% durante il periodo dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

differimento su 5 anni dell'impatto in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* introdotto dall'IFRS 9, la Banca - a partire dall'informativa al pubblico 2018 – fornirà anche le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. "Fully Loaded"). Sulla base delle predette quantificazioni, saranno pubblicati anche i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

Il profilo patrimoniale in ottica attuale al 31.12.2017 illustrato nella presente informativa è invece determinato con le regole contabili precedenti (IAS 39).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	262
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	36
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	2.025
Esposizioni verso o garantite da imprese	308
Esposizioni al dettaglio	1.460
Esposizioni garantite da immobili	1.040
Esposizioni in stato di default	265
Esposizioni ad alto rischio	-
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	-
Esposizioni in strumenti di capitale	268
Altre esposizioni	397
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	-
Totale	6.061

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

La Banca non detiene attività finanziarie nel portafoglio di negoziazione, pertanto si omette la compilazione della presente tabella.

3. RISCHIO OPERATIVO

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	4.034
Indicatore rilevante - T-1	4.005
Indicatore rilevante - T-2	4.440
Media Triennale Indicatore rilevante	4.160
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	624

4. REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI

-
- 85% durante il periodo dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - 70% durante il periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
 - 50% durante il periodo dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
 - 25% durante il periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La presente tabella non viene compilato in quanto la Banca non ha conservato la misura dei requisiti patrimoniali specifici successivamente alla attribuzione, da parte della Banca d'Italia, dei coefficienti patrimoniali aggiuntivi ad esito del processo SREP, come specificato nei rispettivi provvedimenti sui "Coefficienti di capitale (capital decision)". L'Autorità di Vigilanza ha ricondotto gli anzidetti requisiti all'interno della misura dei "target ratio" assegnati alla Banca, pertanto si omette la compilazione della presente tabella.

5. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO		
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		
1. Metodologia standardizzata	282.008	75.772
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni		
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO E DI CONTROPARTE		
B.3 RISCHIO DIREGOLAMENTO		
B.4 RISCHI DI MERCATO		
1. Metodologia standard		
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		
B.5 RISCHIO OPERATIVO		624
1. Metodo base		624
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		6.686
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		83.571
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		46,92%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		46,92%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		46,92%

TAVOLA 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di gestione e misurazione del rischio di controparte

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Le operazioni che possono determinare il rischio di controparte sono le seguenti:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (O.T.C. – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni S.F.T. - *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine.

Si tratta di una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Avuto riguardo all'operatività ordinaria, il rischio di controparte della Banca risulta circoscritto agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario ed alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte non si verifica, poiché non vengono effettuate le tipologie di transazione sopra indicate.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive, si precisa che le stesse hanno ad oggetto titoli dello Stato Italiano e obbligazioni bancarie a rischio contenuta.

La Banca non ricorre a tecniche di attenuazione del rischio di controparte.

La Banca è priva di rating pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (downgrading).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

La Banca non ha posto in essere operazioni in derivati, pertanto si omette la compilazione delle presenti tabelle.

Tavola 6 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate ai fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2017 (data di riferimento della presente informativa) ed alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca; si prescinde pertanto dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono incluse le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione ed i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Inadempienze probabili: esposizioni per le quali la Banca reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione viene effettuata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati, in quanto non si attende necessariamente il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), qualora si verifichi la sussistenza di elementi che implicino una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza o fra le inadempienze probabili, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate facendo riferimento al singolo debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard* – ITS contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* (NPEs) e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di "*forborne*" viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di "deterioramento creditizio" (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni),
- b) la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con la clientela e con le banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (*crediti non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa di Vigilanza ed in base alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle diverse categorie di rischio (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute). Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore. Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

I crediti per i quali non vengono individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti *in bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti. La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (PD - Probabilità di *Default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD - *Loss Given Default*) differenziate per forma tecnica; i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base dei tempi medi di recupero determinati su base storico statistica. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato. Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti *in bonis* alla stessa data.

Per le posizioni significative (individuate dalla Banca con riferimento all'1% dei Fondi Propri nel caso di singoli clienti e al 2% dei Fondi Propri nel caso di gruppi) nonché per quelle *forborne performing*, la stima delle evidenze oggettive di perdita viene effettuata singolarmente, pertanto sono oggetto di un processo di valutazione analitica.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazioni e tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	165.925	0	0	0	0		165.925	192.529
Intermediari vigilati	34.274	0	0	0	0		34.274	39.132
Amministrazioni regionali o autorità locali	1.586	1.305	0	0	0		2.891	3.010
Organismi del settore pubblico)	0	0	0	0	0		0	0
Banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0	0		0	0
Organizzazioni internazionali	0	0	0	0	0		0	0
Imprese ed altri soggetti	2.428	3.916	0	0	0		6.343	7.155
Esposizioni al dettaglio	25.871	9.152	7	0	0		35.030	34.120
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni verso OICR	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni garantite da immobili	36.191	0	0	0	0		36.191	34.081
Obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in default	3.235	180	0	0	0		3.415	3.608
Alto rischio	0	0	0	0	0		0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	3.353	0	0	0	0		3.353	859
Altre esposizioni	6.386	160	330	0	0		6.876	18.077
Posizioni verso le cartolarizzazioni	0	0				0	0	0
Totale esposizioni	279.249	14.713	337	-	-		294.298	332.571

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	279.249	14.713	337	0	0	0	294.299
ALTRI PAESI EUROPEI	0	0	0	0	0	0	0
RESTO DEL MONDO	0	0	0	0	0	0	0
Totale	279.249	14.713	337	0	0	0	294.299

3 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie	Altri soggetti	Totale
Attività di rischio per cassa	161.893	1.586	37.516	721	0	5.538	71.995	279.249
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	-	1.305	-	2	-	3.941	9.465	14.713
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	337	337
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esposizioni	161.893	2.891	37.516	723	-	9.479	81.797	294.299

4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

B.1 Sofferenze										
B.2 Inadempienze probabili	80									
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Esposizioni non deteriorate	2.174									
Totale B	2.254									
Totale (A+B) al 31.12.2017	233.873	12.196								
<i>Totale (A+B) al 31.12.2016</i>	<i>249.537</i>	<i>12.505</i>	<i>1</i>							

6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO BANCHE

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze										
A.2 Inadempienze probabili										
A.3 Esposizioni scadute deteriorate										
A.4 Esposizioni non deteriorate	34.274									
Totale A	34.274									
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Inadempienze probabili										
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Esposizioni non deteriorate	1.229									
Totale B	1.229									
Totale (A+B) al 31.12.2017	35.504									
<i>Totale (A+B) al 31.12.2016</i>	<i>70.048</i>									

6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze		29		4			217	7.510
A.2 Inadempienze probabili	12	15					2.967	3.076
A.3 Esposizioni scadute							46	10
A.4 Esposizioni non deteriorate	977	48	196	1	162.703	1	64.502	1.501
Totale A	989	92	196	6	162.703	1	67.732	12.097
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze								
B.2 Inadempienze probabili							80	
B.3 Altre attività deteriorate								
B.4 Esposizioni non deteriorate			5				2.169	
Totale B			5				2.249	
Totale (A+B) al 31.12.2017	989	92	201	6	162.703	1	69.980	12.097
<i>Totale (A+B) al 31.12.2016</i>	<i>648</i>	<i>40</i>	<i>192</i>	<i>6</i>	<i>181.625</i>		<i>66.280</i>	<i>12.459</i>

6.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO BANCHE

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.	Esp. netta	Rett. val. compl.
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze								
A.2 Inadempienze probabili								
A.3 Esposizioni scadute deteriorate								
A.4 Esposizioni non deteriorate			24.113		10.128		33	
Totale A			24.113		10.128		33	
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze								
B.2 Inadempienze probabili								
B.3 Altre attività deteriorate								
B.4 Esposizioni non deteriorate					1.229			
Totale B					1.229			
Totale (A+B) al 31.12.2017			24.113		11.358		33	
<i>Totale (A+B) al 31.12.2016</i>	<i>9.459</i>		<i>29.908</i>		<i>30.649</i>		<i>32</i>	

7.1 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO BANCHE

La Banca non ha in essere esposizioni deteriorate verso banche.

7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

CAUSALI / CATEGORIE	Sofferenze		Inadempienze probabili		Esposizioni scadute		Totale	
	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni	Totale	di cui: esposizioni oggetto di concessioni
A. Rettifiche complessive iniziali	7.664	426	3.692	1.496	37	-	11.393	1.922
B. Variazioni in aumento	463	48	1.470	718	43	-	1.976	766
B1. Rettifiche di valore	285	5	952	583	9	-	1.246	588
B2. Perdite da cessione							-	-
B3. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	83	29	34	32			117	61
B4. Altre variazioni in aumento	95	14	484	103	34		613	117
C. Variazioni in diminuzione	584	50	2.071	1.055	71	-	2.726	1.105
C1. Riprese di valore da valutazione	245	30	582	155	28		855	185
C2. Riprese di valore da incasso	145	6	483	219	4		632	225
C3. Utili da cessione							-	-
C4. Cancellazioni	161	3					161	3
C5. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate			115	15	2		117	15
C6. Altre variazioni in diminuzione	33	11	891	666	37		961	677
D. Rettifiche complessive finali	7.543	424	3.091	1.159	9	-	10.643	1.583
E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni							-	-

7.4 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

Causali/Categorie	Sofferenze	Inadempienze probabili	Esposizioni scadute	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali	7.664	3.692	37	11.393
B. Variazioni in aumento	463	1.470	617	2.550
B1. rettifiche di valore	285	952	583	1.820
B2 altre variazioni in aumento	178	518	34	730
C. Variazioni in diminuzione	584	2.071	71	2.726
C.1 riprese di valore da valutazione	245	582	28	855

C.2 altre variazioni in diminuzione	339	1.489	43	1.871
D. Rettifiche complessive finali	7.543	3.091	583	11.217

7.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO BANCHE

La Banca non ha in essere esposizioni deteriorate verso banche.

TAVOLA 7 - Attività non vincolate (art. 443 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi. In particolare le principali operazioni realizzate dalla Banca e ancora in essere al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

- contratti di pronti contro termine e prestito titoli;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea (BCE) / Banche multilaterali di sviluppo.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggiose.

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto da tali orientamenti, le informazioni pubblicate nelle tavole che seguono sono calcolate sulla base dei valori mediani dei dati trimestrali riferiti all'esercizio 2017.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale	-	-	28	28	28
2. Titoli di debito	84.629	84.629	102.189	102.189	186.819
3. Altre attività		X	102.304	X	102.304
<i>di cui: non impegnate e non vincolabili</i>	X	X		X	-
Totale (T)	84.629	84.629	204.521	102.217	289.150

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

Forme tecniche	Impegnate	Non Impegnate	
		di cui: vincolabili	di cui: non vincolabili
1. Strumenti di capitale			-
2. Titoli di debito			81
3. Altre garanzie reali ricevute			148.489
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS			-
Totale (T) (1.+2.+3.)	-	-	148.570

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	89.250	84.629

TAVOLA 8 - Uso delle ECAI (art. 444 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata, nonché le ragioni di eventuali modifiche

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. CRR), tenuto conto del raccordo tra i *rating* delle ECAI prescelte e le classi di merito creditizio previsto all'interno del Regolamento (UE) n. 1799/2016.

Tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca ha utilizzato nel corso del 2017 le valutazioni del merito creditizio fornite dall'ECAI Moody's Investors Service per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", nonché, indirettamente, di quelle classificate nei portafogli "Intermediari Vigilati", "Organismi del settore pubblico" ed "Amministrazioni regionali o Autorità locali", giusta comunicazione alla Banca d'Italia n. 2383 dell'8/10/2008.

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2017, il rating assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a "Baa2" e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione dell'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine (ovvero con durata superiore ai 3 mesi) verso o garantite da Intermediari Vigilati italiani ed alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e/o Amministrazioni regionali o Autorità locali, limitatamente a quelle sprovviste di rating assegnato dall'Agenzia prescelta dalla Banca per i suddetti portafogli.

Non sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente.

Descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza

La Banca non fa ricorso a tali tipologie di valutazioni.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione							TOTALE
	0%	20%	35%	50%	75%	100%	150%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	163.107	0	0	0	0	2.783	0	165.890
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	2.891	0	0	0	0	0	2.891
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.146	9.765	0	0	0	23.363	0	34.274
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	6.503	0	6.503
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	35.776	0	0	35.776
Esposizioni garantite da immobili	0	0	29.601	6.591	0	0	0	36.191
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	3.299	122	3.422
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	3.353	0	3.353
Altre esposizioni	1.049	72	0	0	0	4.877	0	5.998
Totale	165.301	12.729	29.601	6.591	35.776	44.179	122	294.299

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE	Fattore di Ponderazione							TOTALE
	0%	20%	35%	50%	75%	100%	150%	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	163.141	0	0	0	0	2.783	0	165.925
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	2.891	0	0	0	0	0	2.891
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.146	9.765	0	0	0	23.363	0	34.274

Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0	0	6.343	0	6.343
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0	35.030	0	0	35.030
Esposizioni garantite da immobili	0	0	29.601	6.591	0	0	0	36.191
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0	0	3.293	122	3.415
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0	0	3.353	0	3.353
Altre esposizioni	1.597	402	0	0	0	4.877	0	6.876
Totale	165.884	13.059	29.601	6.591	35.030	44.012	122	294.299

TAVOLA 9 - Esposizione al rischio di mercato (art. 445 CRR)

La Banca non è esposta al rischio di mercato.

TAVOLA 10 - Esposizioni in strumenti di capitale del portafoglio bancario (art. 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita". I titoli di capitale classificati tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita" sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all'occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità (strategiche; istituzionali - partecipazioni in associazioni di categoria, enti ed istituzioni legati al territorio - strumentali all'attività operativa della Banca ed allo sviluppo dell'attività commerciale e di investimento finanziario, società di servizi)

Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le "Attività finanziarie disponibili per la vendita"

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di sottoscrizione (*trade date*).

All'atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al *fair value*, che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L'iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto "Attività finanziarie detenute fino alla scadenza" oppure, raramente e solo qualora l'attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto "Attività finanziarie detenute per la negoziazione"; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al *fair value* dell'attività al momento del trasferimento.

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al *fair value*.

Il *fair value* è definito dal principio contabile IFRS 13 come "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una libera regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione".

Il *fair value* degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio. Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative ad un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa. In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Qualora l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel Patrimonio netto viene stornata dal Patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita". Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al Patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo *fair value* sono rilevati a Patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Nel caso in cui le attività siano oggetto di copertura di *fair value* (*fair value hedge*), il cambiamento del *fair value* dell'elemento coperto riconducibile al rischio coperto è registrato nel conto economico, al pari del cambiamento del *fair value* dello strumento derivato. Se l'elemento coperto è venduto o rimborsato, la quota di *fair value* non ancora ammortizzata è riconosciuta immediatamente a conto economico.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

TAVOLA 11 - Esposizione al rischio di tasso di interesse sulle posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando una variazione sia del valore economico sia del margine di interesse della stessa.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata in termini di variazioni del valore economico con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario; in questo contesto non sono pertanto prese in considerazione le posizioni relative al portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza, per le quali si fa riferimento al rischio di mercato.

Misurazione e gestione del rischio e ipotesi di fondo utilizzate

Ai fini della misurazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse in termini di assorbimento patrimoniale secondo la prospettiva del valore economico, la Banca utilizza l'algoritmo semplificato, previsto nell'Allegato C al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativa al portafoglio bancario.

Il modello di riferimento prevede di discriminare preventivamente le operazioni tra quelle denominate in "valute rilevanti" e quelle in "valute non rilevanti". Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso, misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario, sia superiore al 5%. Le posizioni denominate in "valute rilevanti" vengono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate tra loro.

Le attività e passività sensibili alle variazioni di tasso - rientranti nel portafoglio bancario - sono ripartite in 14 fasce temporali secondo le seguenti regole:

- le attività e le passività a tasso fisso sono classificate nelle 14 fasce temporali in base alla loro vita residua;
- le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tal modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi ed una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Un segno positivo della posizione netta evidenzia una posizione *asset sensitive*, esposta al rischio di un aumento dei tassi di interesse di mercato. Viceversa un segno negativo evidenzia una posizione *liability sensitive*, esposta al rischio di un ribasso dei tassi di interesse di mercato.

Ai fini della determinazione del capitale interno, la Banca ipotizza uno scenario di variazione parallela dei tassi di mercato di 200 punti base uniforme per tutte le scadenze, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *Supervisory Test*. Vengono valutati gli effetti tanto di una variazione al rialzo (fattori di ponderazione con segno positivo) quanto al ribasso (fattori di ponderazione con segno negativo) garantendo il vincolo di non negatività dei tassi).

Le posizioni ponderate nette di tutte le 14 fasce temporali sono sommate algebricamente tra loro. L'esposizione netta complessiva ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" ed all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommati tra loro. In questo modo si ottiene una grandezza che rappresenta la variazione di valore economico aziendale (ovvero il capitale interno) a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

La variazione del valore economico aziendale determinata in ipotesi di *shift* parallelo di 200 punti base viene rapportata ai Fondi Propri; la normativa prevede che qualora tale indicatore evidenzia una riduzione del valore economico aziendale di entità superiore al 20%, la Banca d'Italia si riserva di approfondire con la Banca i risultati e di adottare opportuni interventi.

La Banca in relazione alle attuali condizioni di mercato considera lo shift parallelo della curva di +/- 200 punti base ai fini della determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie sufficiente anche ai fini dell'esercizio di stress. In caso di scenari al ribasso la banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi. I valori assunti nella quantificazione del capitale interno in condizioni di stress per tale profilo di rischio corrispondono, pertanto, a quelli individuati con l'applicazione del *supervisory test* determinando rispetto allo scenario ordinario un incremento nullo dell'assorbimento di capitale in ipotesi di stress.

Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 285/13 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Descrizione	Importo (in migliaia)
-------------	-----------------------

Capitale Interno	
<i>Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse</i>	5.151
Fondi Propri	39.213
Indice di rischio	13,14%

Tavola 12 - Esposizione in posizioni verso cartolarizzazioni

La Banca non ha posto in essere operazioni di cartolarizzazione. Si omette, pertanto, la seguente tavola.

TAVOLA 13 - Politica di remunerazione

INFORMATIVA QUALITATIVA

In ossequio a quanto previsto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013 di Banca d'Italia, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi¹⁹:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, rivolta prevalentemente ai soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. L'articolazione della rete costituisce infatti l'ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. In tale ottica, la Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca [ben] al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

¹⁹ L'elencazione dei principi è meramente esemplificativa e dovrà essere personalizzata da ciascuna BCC.

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

Ciò premesso, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n.604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. il Direttore Generale
3. il responsabile delle Funzioni di gestione dei rischi, Antiriciclaggio e *Compliance*;
4. il responsabile delle Funzioni ICT e Sicurezza informatica
5. i responsabili dei Servizi Crediti, Amministrativi, Organizzazione, Segreteria generale.

Amministratori

Gli Amministratori:

sono destinatari di un gettone di presenza stabiliti dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni (relativamente ai rimborsi chilometrici, si fa riferimento alle tabelle ACI);

- qualora siano indipendenti, effettivi e supplenti, nominati dal Consiglio con riguardo alle attività previste dalle disposizioni di vigilanza sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, sono destinatari di un compenso stabilito dall'Assemblea dei soci (gettone/compenso annuo) e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di tale funzione;
- in nessun caso sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche;
- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli **Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto**, quali il Presidente e il Vice presidente correlando la remunerazione all'impegno e alla responsabilità assunte.

A riguardo si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, cod. civ.; art. 40, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

In nessun caso l'ammontare della complessiva remunerazione del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso e di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, stabiliti dall'Assemblea;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;

- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Personale dipendente

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane, ove applicabile, anche in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa;
 - stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello stipulato il 29 dicembre 2009 dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo;

La retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è composta da:

- premio di risultato (per i quadri e le aree professionali) ovvero il premio annuale (per i dirigenti) erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;
- erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (Bonus), riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, a riconoscimento di un particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa (che possono essere effettuate anche in occasione di particolari ricorrenze od eventi, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di operazioni di carattere straordinario come fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda);
- erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (*severance payments*).

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato per le seguenti categorie professionali:

- 40% per i Dirigenti;
- 30% per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali.

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
- nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto intervento;
- nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la Banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

I medesimi vincoli sono adottati dalla Banca con riguardo al Direttore Generale e agli altri Dirigenti.

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

Fermo in ogni caso il vincolo all'erogazione connesso al necessario conseguimento/mantenimento di adeguati coefficienti patrimoniali, attuali e prospettici, anche nel caso siano stati raggiunti gli obiettivi di *performance* assegnati, qualora l'esercizio di riferimento chiuda in perdita o con un risultato di gestione – rettificato per tenere conto dei rischi²⁰ e delle dinamiche a carattere straordinario – negativo:

- non viene riconosciuta e pagata la remunerazione a titolo incentivante dei componenti la Direzione Generale e dell'altro personale più rilevante;
- la remunerazione a titolo incentivante eventualmente spettante al restante personale viene ridotta del 30%.

I criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato.

²⁰ Ai fini della determinazione del risultato lordo di gestione rettificato vanno considerati anche eventuali proventi derivanti dal riacquisto di passività di propria emissione e da valutazione al *fair value* di proprie passività.

L'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo (*compliance, internal auditing, risk management, anticiclaggio*) alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Gestione dei rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:

- di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
- trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione ed informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
- coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

Revisione legale dei conti²¹

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura prevalente di carattere fisso, cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte fissa del trattamento economico del personale dipendente (Dirigenti, quadri direttivi ed aree professionali) si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (*dettagliare le fattispecie ricorrenti quali, ad esempio, eventuali emolumenti ad personam riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo²²*);

²¹ Solo nel caso di conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti a un soggetto esterno.

²² Nella parte dell'informativa dove si tratta di emolumenti *ad personam* frutto di pattuizioni individuali, dovrà quindi specificarsi l'eventuale erogazione, in aggiunta ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva sopra citata, delle ulteriori spettanze derivanti da pattuizioni individuali che, essendo corrisposte stabilmente, vanno a comporre la quota di retribuzione da ricomprendere comunque nella parte fissa di cui sopra. Vanno indicate espressamente, come sopra detto, le motivazioni che sottendono a tali pattuizioni individuali, laddove presenti.

- benefit: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente). I benefit si riferiscono esclusivamente ai buoni pasto contrattualmente previsti.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del personale dipendente sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Inoltre, al Direttore Generale e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti

Ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La remunerazione variabile, estesa al solo personale dipendente, è correlata ai risultati aziendali o individuali ed è composta da:

1. **Premio di Risultato (PdR)** ai sensi dell'art. 48 del CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle Aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali e Artigiane / **Premio annuale** ai sensi dell'art. 18 del CCNL per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali e Artigiane;
2. **Sistema incentivante**, laddove previsto;
3. **Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus)**, laddove previste;
4. **Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments)**, laddove previsti.

1. Premio di risultato (PdR)

Si tratta di un'erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni sindacali ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

L'importo del PdR nel 2015 è risultato pari ad una % del 9,4% della retribuzione lorda fissa dei Quadri direttivi e dei lavoratori delle aree professionali.

Premio annuale per i Dirigenti²³

Si tratta di un'erogazione, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; determinata "sulla base dei risultati aziendali conseguiti"; l'erogazione dello premio avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese:

- o maggiorazione di 2,5 volte del premio di risultato corrisposto al Quadro direttivo più alto in grado, a norma dell'art. 48 del C.C.N.L., secondo i parametri stabiliti dagli accordi collettivi nazionali del 23/11/2006 e del 21/12/2012 e in relazione ai risultati conseguiti dalla BCC, come specificato al successivo punto C.2) Quadri Direttivi e Aree Professionali e, comunque, nel passato è risultato mediamente pari ad una percentuale che va dal 5 % al 20 % della retribuzione lorda fissa complessiva;

Il relativo importo è risultato pari ad una percentuale dell'11,4% della retribuzione lorda fissa della categoria professionale dei dirigenti.

2. Sistema incentivante

La Banca non ha adottato un sistema di incentivi.

3. Ulteriori erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (bonus).

Consistono in erogazioni riconosciute in unica soluzione, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti adottati dalla Banca, come sopra descritti - che tuttavia possono coinvolgere più soggetti con la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura.

Tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della banca, o di eventi di carattere straordinario - fusioni, acquisizioni di rami di azienda, cambio sistema informativo, ecc..

Con particolare riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo interno, la Banca non adotta meccanismi di incentivazione.

²³ Si ricorda che è sempre opportuno valutare l'apposizione di clausole di *claw back* o il congruo differimento dell'erogazione, in tutto o in parte, qualora le somme corrisposte a titolo di Premio annuale, seppur quantificate in relazione ai criteri per la determinazione del PdR, non risultino coerenti con la finalità redistributiva dello stesso, anche con riferimento all'entità dell'erogazione (ad esempio rispetto alla quota fissa di retribuzione) e/o all'andamento attuale e prospettico della Banca.

Nel corso dell'esercizio 2017 sono state riconosciute gratifiche per complessive € 49 mila in occasione delle straordinarie attività di migrazione di servizi legate all'adesione al costituendo gruppo bancario cooperativo guidato da Cassa Centrale Banca.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti, dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei bonus erogati a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto a 5 anni successivi alla corresponsione del bonus.

I *bonus* percepiti a titolo incentivante delle seguenti categorie del personale Dirigente è soggetta per il 30% a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* per i rischi (cd. *malus*) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di Fondi Propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare, etc.

4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (Severance Payments²⁴)

Rientrano nella definizione di *severance payments*, ai fini delle disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione:

- i cd. *golden parachutes*²⁵, ossia i compensi, in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e di dimissioni, o per la cessazione anticipata della carica;
- i *benefici pensionistici discrezionali*²⁶, ossia i benefici accordati, al personale o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dalla Banca per la generalità dei dipendenti;
- gli *incentivi all'esodo*, ossia le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza rispetto alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la conclusione dell'attività lavorativa rispetto alla sua naturale scadenza.

Golden parachutes

La Banca non ha erogato importi a titolo di golden parachutes nel 2017.

Benefici pensionistici discrezionali

Non sono presenti accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali.

Incentivi all'esodo

Nel 2016 la Banca non ha erogato incentivi all'esodo al personale dipendente.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che, in presenza di comportamenti fraudolenti dai quali è derivata una perdita significativa per la Banca, di colpa grave a danno della Banca o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate a titolo di *severance payments*. Tale obbligo è circoscritto a 5 anni successivi alla corresponsione delle stesse.

Le somme erogate a titolo di *severance payments* sono soggette per il 30% a meccanismi di differimento e di correzione *ex-post* per i rischi (cd. *malus*) per tenere conto della *performance* al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di Fondi Propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare, etc.

²⁴ Tale suddivisione non deriva da novità normative ma dall'esigenza di esplicitare con maggiore chiarezza le componenti della voce Severance Payments.

²⁵ Rientrano tra i golden parachutes anche: 1) il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; 2) l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

²⁶ La Banca può prevedere per un dipendente, o per gruppi di dipendenti, benefici pensionistici discrezionali in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della stessa, e nel rispetto dei seguenti criteri:

- se il personale interrompe il rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni tenuti in custodia per un periodo di 5 anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in conformità con il par. 2.1, punto 5 delle Disposizioni;
- se il rapporto di lavoro cessa con diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti al dipendente sotto forma di strumenti definiti al par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni, e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di 5 anni.

Infine, la Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del personale dipendente, al fine di non limitare la propria capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia.

Funzioni di controllo

Con particolare riferimento ai responsabili (eventuale: e agli addetti di livello più elevato) delle funzioni di controllo interno, la Banca non adotta meccanismi di incentivazione.

Incarichi professionali e di collaborazione

I criteri di conferimento degli **incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza**. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali soggetti sono documentati in modo adeguato e proporzionati all'attività svolta in considerazione delle specifiche condizioni di mercato.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015, il compenso è stato stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal C.C.N.L. applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza fosse analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione; per i collaboratori organizzati dal committente, assunti successivamente al 25 giugno 2015 si è fatto riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

1.1.1.1 Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

1.1.1.2 Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. REMUNERAZIONI PER AREE DI ATTIVITA'

(valori in unità di euro)

Aree di business	Retribuzione totale lorda dell'esercizio (1)	
	Personale più rilevante	Restante personale
Organi aziendali (CdA e CS)	31.655	25.039
Direzione generale	132.976	
Segreteria generale, ICT e Sicurezza Informatica	70.488	
Servizi Crediti / Organizzazione	49.929	146.878
Servizi Amministrativi	48.676	139.008
Servizio Controlli Interni	49.320	3.888
Rete distributiva (filiali)		1.042.457

(1) Somma delle componenti fisse e variabili della remunerazione (dati consuntivi, per competenza, del 2017).

Per **componente fissa** si intende la somma delle seguenti voci:

1. Stipendio
2. Eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
3. Altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva / frutto di pattuizioni individuali
4. Fringe benefit

Per **componente variabile** si intende la somma delle seguenti voci:

1. PdR / Premio annuale
2. Sistema incentivante
3. Erogazioni discrezionali non continuative (Bonus)
4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (*severance payments*)

Non va considerato il costo aziendale.

2. COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE LIQUIDATE DELL'ESERCIZIO

Personale più rilevante	Componenti fisse		Componenti variabili					
	Numero beneficiari	Importo (4)	Numero beneficiari	Importo (5)				Totale
				contanti	azioni (6)	strumenti finanziari collegati alle azioni (6)	altre tipologie e (7)	
Organi di governo e direzione generale (1)	10	145	4	19				19
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali	3	137	3	33				33
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca (2)	1	39	1	10				10
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers") (3)	29	1.185	29	148				148

(1) Include, oltre ai componenti degli organi aziendali, il direttore generale, eventuali condirettori generali e vice direttori generali.

(2) Anche, qualora applicabile, delle risorse umane

(3) Sono compresi nella categoria eventuali "risk taker" identificati nelle policy delle singole Società

(4) Componenti fisse della remunerazione: Stipendio, eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva / frutto di pattuizioni individuali; benefit.

Non va considerato il costo aziendale.

(5) Componenti variabili della remunerazione (quote up-front e quote differite) liquidate nel 2015. Componenti della remunerazione variabile: PdR / Premio annuale; Sistema incentivante; erogazioni discrezionali non continuative (Bonus); erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (*severance payments*). Non va considerato il costo aziendale.

(6) Le colonne sono riportate nello schema per completezza benché la fattispecie non trovi applicazione con riguardo alla BCC-CR. Qualora compilata, andrebbe riportata la quota di importo distribuito

(7) Comprende i benefici non monetari

3. QUOTE DI REMUNERAZIONE DIFFERITE

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. H), sub iii) e iv) non viene fornita in quanto in banca non sono presenti soggetti che beneficiano/hanno beneficiato di quote di remunerazione differite.

4. INDENNITA' DI INIZIO E FINE RAPPORTO

L'informativa richiesta ai sensi dell'art., lett. H), sub v) e vi) non viene fornita in quanto in banca non ha liquidato indennità di inizio e fine rapporto.

Personale più rilevante	Indennità di inizio rapporto liquidate nell'esercizio (3)		Severance payments (4)					
	Numero beneficiari	Importo totale	Liquidate nell'esercizio			Da liquidare in futuro		
			Numero beneficiari	Importo totale	Importo più elevato (5)	Numero beneficiari	Importo totale	Importo più elevato (5)
Organi aziendali e alta dirigenza (1)								
Responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali								
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno della banca								
Altri componenti del personale le cui azioni hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente ("altri risk takers") (2)	1	90.445						

(1) Include oltre ai componenti degli organi di governo, il direttore generale, eventuali condirettori generali e vice direttori generali.

(2) Sono compresi nella categoria eventuali "risk taker" identificati dalla Banca in applicazione dei riferimenti EBA

(3) Come i "welcome bonus".

(4) Somme corrisposte nel caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica.

(5) Riconosciuto a una singola persona.

5. REMUNERAZIONI EXTRA SOGLIA

Ai sensi della lettera i) del citato articolo 450 del CRR si rappresenta che nessun componente degli Organi aziendali, nessun dipendente, nessun collaboratore della Banca ha percepito una remunerazione complessiva pari o superiore al milione di euro.

6. REMUNERAZIONI PER CDA E DIREZIONE

Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale	Remunerazione lorda complessiva (1)
Presidente CdA	11
Vice Presidente CdA	6
Consigliere 1	2
Consigliere 2	4
Consigliere 3	2
Consigliere 4	1

Consigliere 5	1
Consigliere 6	1
Consigliere 7	1
Consigliere 8 (in carica dal 01/01/2016 al 30/04/2016)	1
Consigliere 9 (in carica dal 01/01/2016 al 30/04/2016)	1
Consigliere 10 (in carica dal 01/01/2016 al 30/04/2016)	0,4
Consigliere 11 (in carica dal 01/01/2016 al 30/04/2016)	0,4
Direttore generale	130

(1) Con riferimento ai componenti la Direzione, si intende la somma delle componenti fisse e variabili della remunerazione (dati consuntivi, per competenza, del 2016).

Per **componente fissa** si intende la somma delle seguenti voci: 1. Stipendio; 2.Eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; 3. Altre voci costanti nel tempo previste dalla contrattazione collettiva / frutto di pattuizioni individuali; 4. Benefit

Per **componente variabile** si intende la somma delle seguenti voci: 1. PdR / Premio annuale; 2. Sistema incentivante; 3. Erogazioni; discrezionali non continuative (Bonus); 4. Erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (severance payments)

Non va considerato il costo aziendale.

TAVOLA 14 - Leva finanziaria (artt. 451 e 499 CRR)

Nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l'informativa concernente il coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma ed al contenuto della predetta informativa.

La previsione dell'indice di leva finanziaria mira a realizzare l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento del settore bancario, in special modo nelle fasi espansive del ciclo economico, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* tipici in situazioni di crisi. Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina, infatti, da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

L'imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio) - originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2018 - è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa. Alla data di predisposizione della presente informativa, tale proposta non è ancora stata pubblicata in GUFFE.

La Banca, dunque, monitora con frequenza trimestrale l'indicatore *Leverage Ratio*, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, il *Leverage Ratio* è determinato come rapporto percentuale tra il capitale di Classe 1 (*Tier 1*) e l'esposizione complessiva: quest'ultima è costituita dalla sommatoria di tutte le attività della Banca, normalmente conteggiate a valori nominali, comprese le poste fuori bilancio. Le prime proposte del Comitato di Basilea - allo stato attuale non ancora recepite in forma definitiva in sede comunitaria - prevedono un rapporto minimo del 3%. Oppure, in termini diversi ma equivalenti, dato il patrimonio di qualità primaria (*Tier 1*), gli *asset* complessivi dovrebbero essere contenuti entro un livello massimo pari a 33,33 volte il patrimonio stesso.

Ai fini del predetto calcolo per determinare il valore dell'esposizione complessiva vengono considerate le seguenti forme tecniche: le attività per cassa, le esposizioni fuori bilancio, gli strumenti derivati, le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine ed i riporti attivi e passivi. Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai Fondi Propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM da quelli non soggetti ad accordi di compensazione. Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 *bis* del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine e riporti che sono computate nel calcolo della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Il processo di gestione attivato dalla Banca per presidiare il rischio di leva finanziaria eccessiva è imperniato sull'articolazione, all'interno del *Risk Appetite Framework* approvato dall'Organo con funzione di supervisione strategica, di una specifica sezione (liquidità e struttura finanziaria) in cui è inserito, tra gli altri, il *Leverage Ratio*. Con riferimento a tale parametro, la Banca ha definito la soglia di *Risk Capacity* (massimo rischio assumibile, fissato in base alle proposte del Comitato di Basilea sopra richiamate), la soglia di *Risk Appetite* (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e quella di *Risk Tolerance* (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal *Risk Appetite* consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di *stress*, entro il massimo rischio assumibile). Inoltre, al fine di assicurare una più sollecita attivazione delle funzioni competenti all'approssimarsi dei livelli prestabiliti con le soglie di propensione, la Banca ha deciso di predisporre un sistema di *Early Warning* tramite la definizione, per ciascuno degli indicatori prescelti, di una "soglia di attenzione" che anticipi il possibile raggiungimento del livello di tolleranza. Il raggiungimento di tali "soglie di attenzione" può consentire agli Organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale) di anticipare la predisposizione delle strategie più opportune indirizzate al contenimento del livello di esposizione al rischio.

Come detto, la Banca monitora periodicamente la propria esposizione al rischio in esame, confrontando il livello assunto, di tempo in tempo, dall'indicatore con le diverse soglie sopra citate. Inoltre, al fine di effettuare una migliore valutazione dell'esposizione al rischio in esame, la Banca effettua prove di *stress* provvedendo alla rideterminazione dell'indice di *Leverage* previo aggiornamento del valore delle grandezze che incidono sul calcolo del predetto indicatore desunto, per coerenza, dalle ipotesi di *stress* applicate nell'ambito del rischio di credito. Le risultanze delle prove di *stress* sono prese in considerazione ai fini dell'eventuale ri-orientamento delle strategie di *business*.

Alla data del 31 dicembre 2017 il coefficiente di leva finanziaria è risultato pari a 14%: tale calcolo ha preso a riferimento i valori del capitale e dell'esposizione risultanti alla predetta data ed inclusivi degli effetti del regime transitorio.

Descrizione voce	31/12/2017	31/12/2016
Capitale di classe 1 (Tier 1) – a regime	43.159	45.618
Capitale di classe 1 (Tier 1) – transitorio	39.213	42.036
Totale esposizioni – a regime	282.795	337.247
Totale esposizioni – transitorio	282.101	337.247

Descrizione voce	31/12/2017	31/12/2016
Indicatore di leva finanziaria (<i>Leverage Ratio</i>) – a regime	15,26%	13,53%
Indicatore di leva finanziaria (<i>Leverage Ratio</i>) – transitorio	13,90%	12,46%

A questo proposito, si evidenzia che la variazione del coefficiente registrata nel periodo indicato è dovuta principalmente:

- alla riduzione del Capitale di Classe 1 della Banca, connessa alla sottoscrizione della partecipazione in Cassa Centrale Banca;
- alla complessiva riduzione del valore delle esposizioni.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. RICONCILIAZIONE TRA ATTIVITA' E MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO DI LEVA FINANZIARIA

Descrizione	Importo (in migliaia)
Totale attività (dal bilancio pubblicato)	0
Rettifiche per entità che sono consolidate in bilancio ma escluse dal consolidamento prudenziale	0
Rettifiche per gli elementi fiduciari iscritti in bilancio ma esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429 (13) del CRR (-)	0
Rettifiche per strumenti finanziari derivati (+/-)	0
Rettifiche per operazioni SFT (+/-)	-72
Rettifiche per strumenti fuori bilancio (conversione all'equivalente creditizio) (+)	3.544
Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (-)	0
Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (-)	0
Altre rettifiche	279.322
Esposizione complessiva al rischio di Leva Finanziaria	282.795

2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA

Descrizione	Importo (in migliaia)	
	A Regime	Transitorio
Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)		
Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie reali)	286.165	286.165
Attività dedotte dal Capitale di Classe 1	-6.985	-7.680
Totale attività in bilancio	279.179	278.485
Contratti derivati		
Contratti derivati: costo corrente di sostituzione (al netto del margine di variazione in contante ammissibile)	0	0
Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura (metodo del valore di mercato)	0	0
Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	0	0
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile (+)	0	0
Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito in operazioni su derivati (-)	0	0
Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per conto del cliente (-)	0	0
Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti (+)	0	0
Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni per i derivati su crediti venduti (-)	0	0
Totale esposizione in contratti derivati	0	0
Esposizioni SFT		
Attività SFT lorde (senza compensazione) previa rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita	0	0
Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT lorde (-)	0	0
Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT	0	0
Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'art. 429ter, par. 4 e dell'art. 222 del CRR	72	72
Esposizioni su operazioni effettuate come agente	0	0
Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del cliente (-)	0	0
Totale operazioni SFT	72	72
Altre esposizioni fuori bilancio		
Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio	14.713	14.713
Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-)	-11.168	-11.168
Totale esposizioni fuori bilancio	3.544	3.544

Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 7 e 14 del CRR (in e fuori bilancio)		
Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'art. 429, par. 7 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
Esposizioni esentate a norma dell'art. 429, par. 14 del CRR (in e fuori bilancio)	0	0
Capitale ed esposizione complessiva		
Capitale di classe 1	43.159	39.213
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria	282.795	282.101
Coefficiente di leva finanziaria		
Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre	15,26	13,9
Indicatore di leva finanziaria		
Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	0	0
Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	0	0

3. RIPARTIZIONE ESPOSIZIONE DI BILANCIO

Descrizione	Importo (in migliaia)
Esposizione totale per cassa (esclusi contratti derivati, operazioni SFT ed operazioni esentate)	286.165
<i>di cui: esposizioni del portafoglio di negoziazione</i>	0
<i>di cui: esposizioni del portafoglio bancario</i>	286.165
<i>di cui: obbligazioni bancarie garantite</i>	0
<i>di cui: esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali</i>	165.890
<i>di cui: esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali, organismi del settore pubblico (non trattate come emittenti sovrani)</i>	1.586
<i>di cui: esposizioni verso intermediari vigilati</i>	34.274
<i>di cui: esposizioni garantite da immobili</i>	36.191
<i>di cui: esposizioni al dettaglio</i>	26.287
<i>di cui: esposizioni verso imprese</i>	2.428
<i>di cui: esposizioni in stato di default</i>	3.242
<i>di cui: altre esposizioni</i>	16.266

Tavola 15 - Tecniche di mitigazione del rischio di credito (art. 453 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e "fuori bilancio"

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

In particolare:

- sono state predisposte politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo;
- sono state adottate tecniche e procedure volte al realizzo tempestivo delle attività poste a protezione del credito;
- sono stati affidati a strutture centralizzate i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica;
- sono stati sviluppati e posti in uso *standard* della contrattualistica utilizzata;
- le diverse tipologie di garanzie accettate e le connesse politiche creditizie sono state chiaramente documentate e divulgate.

E' inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita delle garanzie (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca²⁷ (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed alla esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;
- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia; in particolare, la Banca si è dotata in tale ambito di tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra esposizione e valore dell'immobile posto a garanzia: con riferimento agli immobili residenziali, tale rapporto (*loan-to-value*) è fissato all'80%; per gli immobili non residenziali esso è pari al 50%;
- alla destinazione d'uso dell'immobile ed alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5% dei Fondi Propri della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie, la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e dei processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e delle deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse soltanto a quelle aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

²⁷ Si evidenzia che - nell'applicazione del metodo *standard* per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito - la garanzia immobiliare potrebbe non essere considerata come strumento di CRM ma come principio di classificazione. La metodologia *standard*, infatti, ha previsto un'apposita classe regolamentare di attività denominata "esposizioni garantite da immobili": a ricorrere di determinate condizioni, la quota parte di una esposizione assistita da garanzia immobiliare va classificata in questa classe indipendentemente dall'applicazione o meno delle tecniche di CRM ed usufruisce di una ponderazione agevolata. Nella costruzione della tabella riportata nella sezione quantitativa, la garanzia immobiliare viene considerata come una tecnica di CRM.

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria ed il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso il medesimo depositario), qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto al rischio di mercato o di cambio, la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del *rating* dell'emittente/emissione e la valutazione del *fair value* dello strumento finanziario a garanzia. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;
- ipoteche su terreni.

Garanzie finanziarie

- pegno di denaro depositato presso la Banca;
- pegno su certificati di deposito di propria emissione;
- pegno su titoli di Stato;
- pegno su titoli obbligazionari di terzi.

Tutte le tipologie di garanzia ammissibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute a fini CRM, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto, condividendone quindi tutte le fasi in cui è articolato.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e loro merito di credito

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi (quali *credit default swap*, *total return swap*, *credit linked notes*).

Con riferimento alle altre garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari collegati al debitore, nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di persone fisiche, nella maggior parte dei casi congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, ecc.) la Banca può acquisire specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza. Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi, l'istruttoria viene estesa anche a questi ultimi, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM, in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della normativa prudenziale.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria dovrà estendersi anche a questi ultimi. In particolare si dovrà verificare, in relazione alla tipologia di fido garantito ed all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
- l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a descrizione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alla centrale rischi);
- informazioni presenti nel sistema informativo della Banca;
- eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio e dell'importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell'apposito modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito creditizio del soggetto garante, con le stesse modalità previste per il richiedente.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati

Il principale fenomeno di concentrazione nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati ai fini CRM è riferibile ai finanziamenti con garanzia ipotecaria concessi alla clientela ordinaria. Tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponga la Banca a particolari rischi di concentrazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche CRM	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie <i>metodo semplificato</i>	Garanzie reali finanziarie <i>metodo integrale</i>	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	165.890	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	2.891	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	34.274	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da imprese	6.503	80		0	0	0	80
Esposizioni al dettaglio	35.776	746		0	0	0	746
Esposizioni garantite da immobili	36.191						
Esposizioni in stato di default	3.422	7		0	0	0	7
Esposizioni ad alto rischio	0	0		0	0	0	0
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	0	0		0	0	0	0
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso OICR	0	0		0	0	0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	3.353	0		0	0	0	0
Altre esposizioni	5.998	0		0	0	0	0
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	0	0		0	0	0	0
Totale	294.299	832		0	0	0	832

Tavola 16 - Rischio operativo

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi. In particolare, con riferimento a questi ultimi due fattori di rischio, si precisa che è ricondotto tra i rischi operativi anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio in esame, la Banca utilizza il metodo base (BIA - *Basic Indicator Approach*). Tale metrica prevede l'applicazione di un coefficiente regolamentare (pari al 15%) ad un indicatore rappresentativo del volume di operatività aziendale, definito dall'art. 316 del Regolamento UE n. 575/13 (cd. CRR).

La base di calcolo dell'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio in esame è costituita dalla media delle ultime tre osservazioni - su base annua - del citato "indicatore rilevante" (valore "corretto" del margine di intermediazione) riferito alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).

Qualora una di tali osservazioni non sussista oppure risulti negativa o nulla, il dato non viene preso in considerazione: il capitale interno a fronte del rischio operativo viene quindi determinato come media delle sole osservazioni disponibili aventi valore positivo.

Ai sensi del citato articolo 316 del CRR, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate:

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

Inoltre è previsto che - ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante - vengano apportate le seguenti correzioni:

- a) le provvigioni versate per i servizi forniti in "*outsourcing*" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b) le provvigioni versate per i servizi forniti in "*outsourcing*" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento UE n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c) le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.